

REGOLAMENTO (CEE) N. 2648/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1993

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2187/93 del Consiglio, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2187/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2187/93, la Commissione adotta le modalità di applicazione di tale regolamento, in particolare le disposizioni relative al pagamento delle spese dei rappresentanti dei suddetti produttori;

considerando che i motivi che hanno indotto il Consiglio a fare un'offerta forfettaria di indennizzo a tali produttori valgono anche per il rimborso delle spese da essi sostenute prima del 5 agosto 1992 per pagare i loro rappresentanti che hanno agito in loro nome e per loro conto dei produttori presso le istituzioni comunitarie;

considerando, inoltre, che per la maggior parte delle domande uno stesso rappresentante ha agito per conto di decine e talora di centinaia di produttori; che appare pertanto opportuno calcolare forfettariamente gli onorari;

considerando che la Comunità, senza essere condannata al risarcimento delle spese dalla Corte di giustizia, include volontariamente nella sua offerta transattiva una partecipazione forfettaria alle spese dei rappresentanti; che pertanto essa deve stabilire norme rigide e precise per il diritto al rimborso e limitarne l'importo a cifre obiettivamente ragionevoli;

considerando che appare opportuno prevedere un testo unico valido in tutta la Comunità per la ricevuta a saldo di ogni avere, ferma restando la facoltà della Commissione di adattarne i termini per un determinato Stato membro, ove necessario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

(¹) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le spese sostenute dal produttore per il pagamento di un rappresentante che abbia agito a suo nome e per suo conto presso le istituzioni comunitarie formano oggetto di un rimborso forfettario pari allo 0,5 % dell'importo dell'indennizzo previsto all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2187/93, con un limite minimo di 500 ECU.

L'autorità competente procede al rimborso esclusivamente su presentazione di una domanda del produttore e sulla base della parcella degli onorari del rappresentante.

Tuttavia la somma versata al produttore non può superare l'importo indicato nella parcella ed ogni produttore può richiedere il rimborso degli onorari di un solo rappresentante.

Articolo 2

L'autorità competente verifica che la parcella di onorari del rappresentante:

- riguardi le spese relative a prestazioni precedenti il 5 agosto 1992,
- rechi una data precedente alla data di pubblicazione del presente regolamento.

Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la domanda del produttore viene rigettata.

Articolo 3

Per l'applicazione del presente regolamento non è considerato rappresentante un organismo i cui servizi siano resi dietro versamento di un mero contributo associativo.

Articolo 4

L'autorità competente indica e include l'importo forfettario di cui all'articolo 1 nell'offerta di indennizzo rivolta al produttore.